



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 10 APRILE 2007

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 MARZO 2007 - N. VIII/355 (5.3.1)
Istituzione della riserva naturale Valsolda – Artt. 12 e 13 della l.r. n. 86/1983 2

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2007031)

(5.3.1)

D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/355**Istituzione della riserva naturale Valsolda – Artt. 12 e 13 della l.r. n. 86/1983**

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette, ed in particolare l'art. 12, come modificato dagli artt. 2 e 3 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41, che stabilisce modalità e procedure per l'istituzione delle riserve naturali;

Visto il Titolo III, art. 22, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la disciplina delle aree naturali protette regionali;

Vista l'opportunità di valorizzare il demanio regionale mediante l'istituzione di aree protette allo scopo di ampliarne la superficie complessiva a disposizione della collettività lombarda, sottolineata con l'approvazione delle d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11057 e d.g.r. del 12 dicembre 2003, n. 15637;

Considerate le risultanze degli «studi interdisciplinari finalizzati alla valorizzazione naturalistica ed alla possibile istituzione di nuove aree protette nelle foreste demaniali della Lombardia» prodotti nel 1999 per conto dell'ex Azienda Regionale delle Foreste, ora Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura ed alle Foreste (ERSAF);

Considerato che l'area della Valsolda conserva un elevato grado di naturalità e riveste interesse naturalistico soprattutto in relazione agli aspetti geomorfologici e geobotanici, come emerge dagli studi interdisciplinari;

Vista la d.g.r. n. 945 del 27 ottobre 2005 relativa alla proposta di istituzione della riserva naturale «Valsolda» pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n. 44 – 4 novembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

Visto il parere positivo della Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Como espresso nella seduta dell'11 luglio 2006;

Attese le esigenze di conservazione dell'area tutelata, in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Udita la relazione della competente Commissione consiliare;

Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di istituire la riserva naturale «Valsolda» nel territorio del Comune di Valsolda (CO);

2. di approvare le seguenti determinazioni:

I. FINALITÀ

La riserva naturale «Valsolda» ha le finalità di:

- 1) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- 2) disciplinare e controllare l'accesso e la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

II. DELIMITAZIONE

I confini della riserva sono individuati nella planimetria in scala 1:5000, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

III. CLASSIFICAZIONE

La riserva naturale è classificata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 86/1983, in parte come «Riserva naturale integrale» e in parte come «Riserva naturale orientata»; le rispettive aree sono individuate in cartografia. Il confine interno, che separa le due tipologie di riserva, è definito dal sentiero (ricadente nel territorio della riserva naturale orientata) che, partendo da est, coincide con il «Sentiero delle 4 Valli» e segue a ritroso il «Sentiero faunistico» fino ad incrociarsi con l'ultimo tratto, su proprietà regionale, del sentiero «Alpe Serte-Alpe Mapello». In corrispondenza della Val-

le del Bo, il confine della riserva orientata si attesta verso nord, fino a comprendere il bacino dell'acquedotto della Sorgente Bedola.

È inclusa, inoltre, nell'area di riserva orientata l'area relativa al sedime dei sentieri (indicati come «sentiero A» e «sentiero B» nella cartografia allegata) interni all'area di riserva integrale, così come descritti:

1. *Sentiero A*: tratto, all'interno della proprietà regionale, da Passo Stretto fino all'Alpe Fiorina e da questa, risalendo lungo il canalone in direzione nord-nord est, fino a raggiungere la cresta di spartiacque confinante con la Confederazione Elvetica;

2. *Sentiero B*: tratto, all'interno della proprietà regionale, Alpe Fiorina-Bocchetta del Boj-Alpe di Noresso.

IV. GESTIONE

La gestione della riserva naturale «Valsolda» è affidata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 86/1983, all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione individuerà nell'ambito del proprio regolamento le modalità di coinvolgimento del Comune di Valsolda e ne trasmetterà copia per conoscenza alla Giunta regionale.

V. PIANIFICAZIONE

1) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

2) il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema. A tal fine dovranno essere indagati gli aspetti geologici, idrogeologici, botanici, forestali, zoologici e paesaggistici, come serie storica e come potenzialità dell'ambiente. Dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli interventi e l'utilizzazione in atto nel territorio;

3) il piano della riserva avrà i contenuti di cui all'art. 14 della l.r. 86/1983. In particolare esso dovrà prevedere le norme per la regolamentazione delle eventuali attività antropiche in atto nel territorio della riserva tra cui le utilizzazioni dei beni silvo-pastorali, gli accessi e la fruizione del territorio non interessato dalla presenza della riserva integrale;

4) il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

- a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;
- b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
- c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;
- d) l'eventuale individuazione, in scala 1:2000 di monumenti naturali, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 86/1983;
- e) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI. DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

A) Nell'area di riserva integrale è vietato:

- 1) realizzare nuovi edifici, nonché effettuare in quelli esistenti e nelle rispettive aree di pertinenza interventi non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 2) aprire nuove strade e sentieri, fatta salva la necessaria manutenzione dei sentieri esistenti;
- 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- 4) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- 5) effettuare tagli dei boschi, anche di tipo culturale e manutentorio;
- 6) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

- 7) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - 8) prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente o autorizzate dall'ente gestore;
 - 9) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - 10) introdurre e/o reintrodurre specie animali o vegetali;
 - 11) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - 12) esercitare la caccia, ai sensi dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26;
 - 13) esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
 - 14) raccogliere funghi e frutti del sottobosco, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - 15) esercitare il pascolo;
 - 16) accendere fuochi all'aperto;
 - 17) introdurre cani;
 - 18) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
 - 19) svolgere attività sportive di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo all'habitat animale e all'ambiente;
 - 20) praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili all'interno del territorio della riserva, salvo che per i casi di necessità;
 - 21) praticare l'attività di eliski ed atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a bassa quota, quota che può arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, eccetto i casi di emergenza o necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
 - 22) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.
- B) Nell'area di riserva orientata è vietato:
- 1) realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;
 - 2) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 - 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - 4) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
 - 5) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - 6) effettuare tagli dei boschi, anche di tipo colturale e manutentorio, se non autorizzati dall'ente gestore;
 - 7) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - 8) circolare con veicoli a motore lungo le strade interne dell'area protetta, fatto salvo che per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore;
 - 9) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dall'ente gestore, nonché esercitare ogni altra attività, anche temporanea, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva stessa ovvero comportante alterazione della qualità dell'ambiente;
 - 10) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - 11) prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente o autorizzate dall'ente gestore;
 - 12) uscire dai sentieri, indicati come «sentiero A» e «sentiero B» nella cartografia allegata, che attraversano l'area di riserva naturale integrale;
 - 13) attuare interventi che modifichino, il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - 14) introdurre specie animali o vegetali;
 - 15) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - 16) esercitare la caccia, ai sensi dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la gestione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
 - 17) esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
 - 18) raccogliere funghi e frutti del sottobosco, fatto salvo quanto previsto dal piano e la ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - 19) esercitare il pascolo;
 - 20) accendere fuochi all'aperto;
 - 21) introdurre cani;
 - 22) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
 - 23) svolgere attività sportive di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo all'habitat animale e all'ambiente;
 - 24) praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili all'interno del territorio della riserva, salvo che per i casi di necessità;
 - 25) praticare l'attività di eliski ed atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a bassa quota, quota che può arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, eccetto i casi di emergenza o necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
 - 26) realizzare discariche di rifiuti ovvero costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
 - 27) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.
- C) I divieti contenuti nei punti A) e B) prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del Comune di Valsolda.
- VII. MODALITÀ DI ACCESSO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
- È demandata ad apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, la definizione delle modalità di accesso e della ricerca scientifica.

VIII. FINANZIAMENTO

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della l.r. 86/1983, nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.

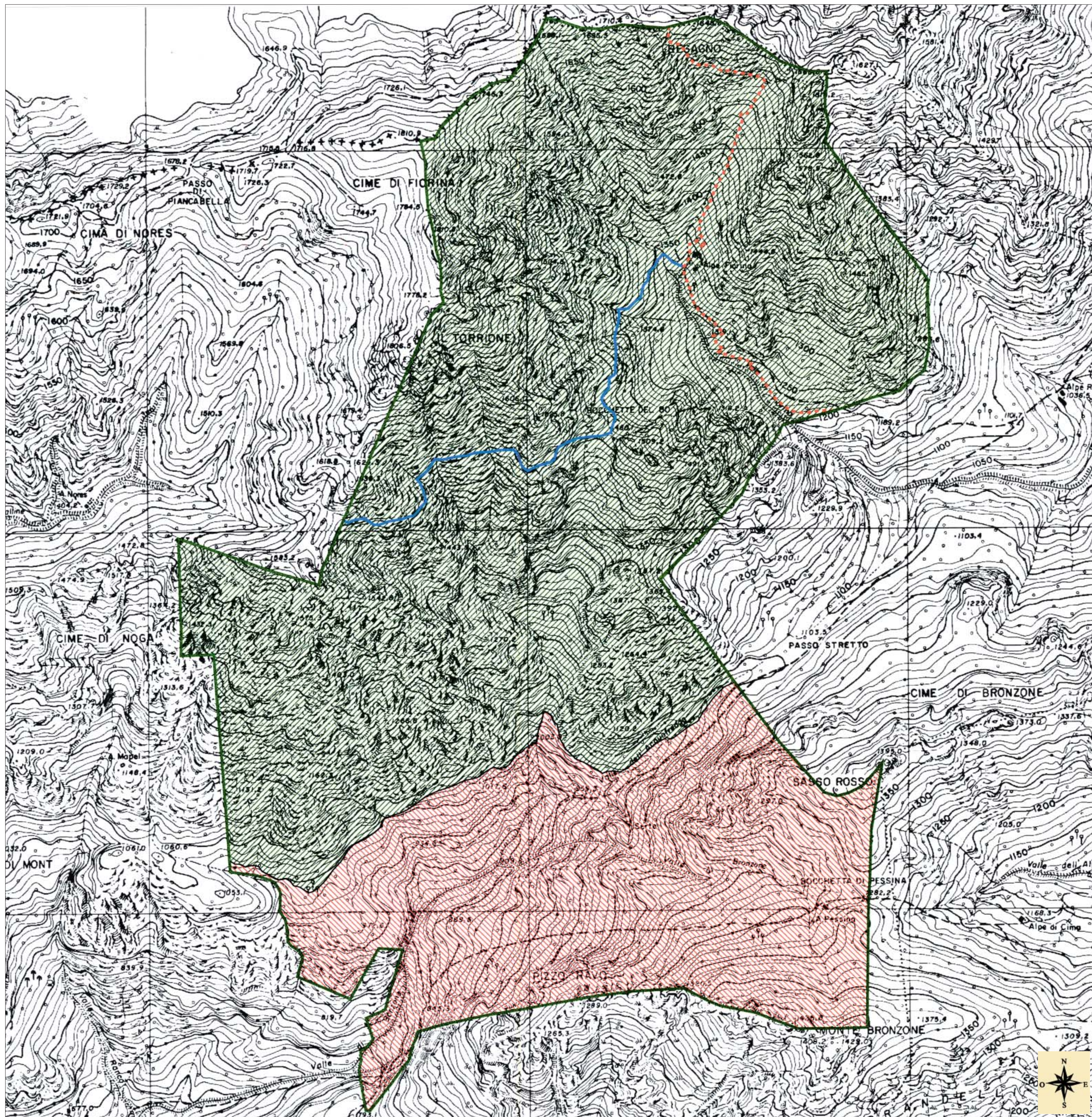
Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente



RISERVA NATURALE VALSOLDA

- Confini Riserva Naturale Valsolda
- Riserva naturale orientata
- Riserva naturale integrale
- Sentiero A
- Sentiero B

Scala 1:5.000

Cartografia allegata alla d.c.r. n. VIII/355 del 13.3.2007
pubblicata sul BURL n. 15 - 1° S.S. del 10.4.2007